

Codice A1618A

D.D. 8 maggio 2024, n. 327

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Sanfrè (CN) - Proponente: Società Agricola Martini Giuseppe & C. Società Semplice



ATTO DD 327/A1618A/2024

DEL 08/05/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Sanfrè (CN) – Proponente: Società Agricola Martini Giuseppe & C. Società Semplice

a. Premesso che:

a.1. In data 29 dicembre 2023, ns. prot. n. 189799, è pervenuta al Settore scrivente l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla Società Agricola Martini Giuseppe & C. Società Semplice (P. IVA 01893470045);

a.2. L'intervento, da realizzarsi nel comune di Sanfrè (CN), in località Acatte, su area censita al Catasto Terreni al Foglio 17, particelle 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 143, 149, 204, consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di tipo agrivoltaico di potenza installata pari a 4.992 kW e del relativo impianto di connessione alla rete elettrica nazionale;

a.3. Nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di competenza comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D. Lgs. n. 28/2011, in data 29 gennaio 2024 (ns. prot. n. 16677) il Comune di Sanfrè ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. e convocato la prima seduta della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 in modalità sincrona per il giorno 12 febbraio 2024;

a.4. Il fine della conferenza di servizi è quello di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e di acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso e pareri necessari al completamento dell'iter autorizzativo, tenuto conto della presenza di un analogo impianto fotovoltaico posto nelle immediate adiacenze e attualmente in fase di richiesta di autorizzazione;

b. Considerato che l'intervento previsto interessa una superficie non boscata sottoposta a vincolo idrogeologico pari a 61.200 m² e volumi di scavi e riporti pari a 1.740 m³;

c. Richiamata la nota prot. 17221 del 30 gennaio 2024 con cui è stata trasmessa la convocazione

della conferenza di servizi al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, al fine di acquisire le valutazioni di competenza in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

d. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 29132 del 16 febbraio 2024, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

e. Visti i documenti integrativi presentati dal proponente a seguito della prima riunione della conferenza di servizi e trasmessi dal Comune di Sanfrè in data 15 aprile 2024, prot. n. 70144;

f. Preso atto che:

f.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, come aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18 marzo 2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria;

f.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, il deposito cauzionale è pari a euro 12.240;

f.3. l'intervento in oggetto è esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. n. 45/1989, come modificato dalla L.R. 10/2024;

f.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

f.5. Il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

g. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

h. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

i. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

j. Precisato che, ai sensi del D.Lgs. 28/2011, il titolare della procedura abilitativa semplificata è il Comune di Sanfrè; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del perfezionamento della PAS;

k. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

l. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;
- Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società Agricola Martini Giuseppe & C. Società Semplice (P. IVA 01893470045) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Sanfrè (CN), in località Acatte, su area censita al Catasto Terreni al Foglio 17, particelle 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 143, 149, 204, consistenti nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di tipo agrivoltaico di potenza installata pari a 4.992 kW e del relativo impianto di connessione alla rete elettrica nazionale.

3. Di precisare che la presente autorizzazione:

3.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

3.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici

di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

3.4. ha validità di 36 mesi a partire dalla data di perfezionamento della PAS; i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza del provvedimento;

3.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

3.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a € 12.240 per una trasformazione del suolo pari a 61.200 m² non boscati soggetti a vincolo idrogeologico;

4.5. è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Bra, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento del deposito cauzionale tramite il sito internet PiemontePAY; è possibile, in alternativa alla modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;

4.6. dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Bra; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al Comune di Sanfrè.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione

o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Cuneo, li'

Prot. n. (*) /A1816A

Classificazione: 7/13.160.70 – ATZVI/1203/2024C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

COMUNE DI SANFRE'

sanfre@cert.ruparpiemonte.it

Alla Direzione A1600A

Settore Tecnico Piemonte Sud

A1618A

1

OGGETTO: D. Lgs. 387/2003 – L.R. 45/1989
Istante: **Martini Giuseppe e c**
Comune: **Sanfrè**
Località: **frazione Acatte**
Progetto di installazione di un impianto fotovoltaico a terra.

In riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi del 12/02/2024 presso il Comune di Sanfrè (vista la nota del Settore Tecnico Piemonte Sud del 1/02/2024, ns. prot. 5234), per l'esame del progetto indicato in oggetto, in merito alla procedura di autorizzazione unica, ai sensi dell'art 14-ter della L. 241/1990, si comunica quanto segue.

Considerato il contesto in esame, l'istruttoria tecnico - geologica sul progetto presentato, si esprime – per quanto di competenza - **parere favorevole**, esclusivamente sotto gli aspetti idrogeologici (l'autorizzazione finale è di competenza del Settore Tecnico Piemonte Sud), ai sensi della legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i., per la realizzazione di un "impianto fotovoltaico a terra", in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, alla soc. **Martini Giuseppe e c**, sulla base delle indagini condotte dai professionisti, sui terreni come negli elaborati di progetto, che si conservano agli atti, nel comune di Sanfrè (CN), in località frazione Acatte, per una superficie totale stimata di circa **61.200 mq. e 940 mc.**, come da indicazioni progettuali. I lavori dovranno essere effettuati rispettando



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1) *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto (a firma del Ing. Geol. Alberto del Zotto);*
- 2) *dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto stabilmente inerbita di almeno 4 m. alla scarpata cartografata in "classe IIa", nell'estratto carta di sintesi del P.R.G.C.;*
- 3) *nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989;*
- 4) *sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;*
- 5) *a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere opportunamente inerbita tramite semine di specie idonee, tali semine, se necessario, dovranno essere ripetute sino ad attecchimento del cotico erboso.*

Il parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

2

Si rimanda all'atto autorizzativo ai sensi della L.R. 45/1989 del Settore Tecnico Piemonte Sud per quanto concerne gli aspetti generali e forestali.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o eventuali ulteriori pareri rispetto al procedimento in oggetto, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente di Settore

Ing. Monica Amadori

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1bis del d.lgs. 82/2005)

ref: Marco Rozio
Luca Salsotto